



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Prot. AOOUFGAB 3410/PF

Roma,

1 MAR 2012

- Al Presidente dell'ANVUR
c.a. Prof. Stefano Fantoni
- Al Presidente del CUN
c.a. Prof. Andrea Lenzi
- Al Presidente della CRUI
c.a. Prof. Marco Mancini

Oggetto: parere emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b), e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'oggetto concernente il "regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari" si trasmette copia del parere emesso dal Consiglio di Stato in data 28 febbraio u.s., ai sensi dell'art. 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

- Dott.ssa Marcella Gargano -



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 950

Roma, addì 28 febbraio 2012

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4909/2011, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**CRITERI E PARAMETRI PER LA
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AI
FINI DELL'ATTRIBUZIONE
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA
PRIMA E SECONDA FASCIA DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI,
NONCHÈ MODALITÀ DI
ACCERTAMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE DEI
COMMISSARI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Segretario Generale

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 950/12 e data 28/02/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 04909/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo.

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, a norma dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222".

LA SEZIONE

Vista la relazione A00UFFLEG/4213 del 11/11/2011 con la quale il

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ufficio legislativo
ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in
oggetto;

Visto il parere interlocutorio pari numero in data 6 dicembre 2011, e
vista la nota illustrativa integrativa n. 1695PF in data 31 gennaio 2012;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Marco Lipari;

Premesso e considerato:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)
espone che il regolamento ministeriale in esame, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intende
completare il processo di attuazione della riforma dell'università,
avviato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, con particolare riguardo
alla istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Nello specifico, il regolamento ministeriale in oggetto segue il
regolamento governativo "per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari" (d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012) ed ha un contenuto
complesso:

- stabilisce i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati e il
numero massimo delle pubblicazioni che gli stessi possono presentare
ai fini del conseguimento dell'abilitazione;
- definisce le modalità di accertamento della qualificazione scientifica

degli aspiranti commissari, nel rispetto del principio di "coerenza", espresso dall'articolo 16 della legge n. 240/2010.

Lo schema di regolamento ministeriale è stato predisposto previa l'acquisizione dei pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Comitato degli esperti per le politiche della ricerca e dall'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca (ANVUR).

Con parere interlocutorio n. 4909/2011, pronunciato nell'adunanza del 6 dicembre 2011, la Sezione ha richiesto chiarimenti in ordine alla registrazione del regolamento governativo attuativo dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 240/2010.

L'amministrazione ha puntualmente eseguito gli adempimenti richiesti, spiegando che il regolamento (d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222) è stato registrato dalla Corte dei Conti senza riserve ed è stato poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012.

La Sezione ritiene che il regolamento ministeriale in esame debba essere valutato positivamente nel suo complesso, salve le osservazioni specifiche di seguito esposte, che attengono, essenzialmente, a profili formali e meramente redazionali del testo.

Nelle premesse deve essere eliminato il riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, i quali non assumono rilievo diretto nel procedimento di formazione del regolamento ministeriale in esame, ancorché la relazione menzioni la condizione espressa dalla VII Commissione della Camera, con riguardo allo schema di regolamento governativo n. 222/2011, in ordine alla necessità di tenere conto, nella elaborazione dei criteri e dei parametri per il

giudizio di abilitazione, della specificità delle singole aree scientifico-disciplinari.

La citazione del regolamento governativo del 14 settembre 2011 deve essere completata dell'indicazione del numero n. 222.

È opportuno, poi, adottare un criterio uniforme nella citazione degli atti normativi elencati nelle premesse, che solo in alcuni casi indicano il titolo delle disposizioni e i singoli articoli effettivamente rilevanti (benché tale disomogeneità formale sia presente anche nelle premesse del regolamento n. 222/2011).

In ogni caso, i riferimenti al decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 risultano generici e potrebbero essere, alternativamente, soppressi o completati con l'indicazione degli articoli concretamente applicati nel presente atto normativo.

La citazione dell'articolo 33 della Costituzione potrebbe essere completata dal riferimento, più puntuale, al sesto comma, che disciplina, specificamente, le "istituzioni di alta cultura, università e accademie".

Potrà valutare, poi, l'amministrazione, l'opportunità di citare, dell'articolo 117 della Costituzione, oltre il comma sesto, anche il comma secondo, lettera n), che attribuisce allo Stato potestà legislativa nella materia delle "norme generali sull'istruzione", giustificando l'esercizio del potere regolamentare nello stesso ambito.

All'articolo 1, la tecnica di formulazione delle definizioni corrisponde a quella utilizzata dal regolamento n. 222/2011. Tuttavia, per una

migliore lettura, e per un'esigenza di uniformità ai comuni principi redazionali degli atti normativi, è preferibile che le espressioni recanti le "definizioni" – eventualmente racchiuse tra virgolette - siano separate con i due punti (e non con la virgola) dalla indicazione del significato delle espressioni elencate.

È necessario, poi, verificare l'esattezza delle denominazioni dei soggetti citati, attenendosi, scrupolosamente, alle formule utilizzate dai singoli atti istitutivi di tali enti e organismi, anche con riguardo alle lettere maiuscole: ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 utilizza la dizione "Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", diversa da quella indicata nello schema in esame.

Inoltre, l'amministrazione potrà considerare l'utilità di arricchire l'elenco delle definizioni con la puntuale spiegazione di altre locuzioni, contenute nell'articolato o negli allegati (per esempio: "indice di Hirsch"; "VQR", "ISSN", "ISBN"), ancorché alcune di queste formule linguistiche siano già ampiamente diffuse nel linguaggio tecnico e accademico. In alternativa, l'amministrazione potrebbe specificare il significato di tali locuzioni negli allegati, eventualmente mediante il semplice rinvio alla esatta fonte di riferimento.

All'articolo 2 si raccomanda una più accurata e omogenea formulazione del testo. In particolare:

- alla lettera a) è preferibile la formula "i criteri e i parametri utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione";
- sempre alla lettera a) valuterà l'amministrazione se, nella

enunciazione dell'oggetto del regolamento, sia opportuno fare un cenno anche agli "indicatori", che, secondo la relazione illustrativa, assumono notevole rilievo nella formulazione del giudizio dei candidati e sono poi concretamente disciplinati nel dettaglio;

- alla lettera b) è utile precisare che si tratta del numero massimo delle pubblicazioni presentabili dal candidato sottoposto al giudizio di abilitazione, poiché il riferimento testuale al fine del "conseguimento dell'abilitazione" sembrerebbe presupporre una sorta di automatismo tra la produzione delle pubblicazioni e l'ottenimento del titolo;

- alla lettera c), per maggiore chiarezza, dopo la parola "richiesti" è opportuno aggiungere le parole "per la valutazione dei", sopprimendo la parola "ai".

All'articolo 3, comma 2, il testo, nel delineare l'ampio quadro in cui si deve svolgere il giudizio di valutazione dei candidati, adopera l'espressione "criterio direttivo". Tale formula (poi ripetuta anche in alcuni degli articoli successivi), tuttavia, ingenera qualche equivoco, poiché la formula "criteri" assume, nel disegno complessivo del procedimento di valutazione, un contenuto ben preciso e dettagliato, analiticamente descritto pure nella relazione illustrativa. È preferibile, quindi, utilizzare una formula diversa e più vasta, quale, per esempio: "principio generale".

Il riferimento ai "risultati scientifici di rilievo" potrebbe risultare pleonastico o generico, in assenza della indicazione dei criteri e dei parametri ritenuti rilevanti per la formazione del giudizio.

Allo stesso modo, la menzione della "notorietà internazionale" non

risulta puntualizzata nei contenuti e nelle modalità di accertamento, a meno che non si attribuisca a tale formula il significato di una mera anticipazione degli elementi di valutazione specificati nei successivi articoli.

In ogni caso, risulta poco chiaro il rinvio generico “ai settori concorsuali per i quali è appropriato”. L’amministrazione potrà valutare, allora, se specificare che il criterio ampio della “notorietà internazionale” possa essere utilizzato di volta in volta nella singola procedura valutativa, sulla base di una motivata scelta della Commissione, o se, piuttosto, non possa essere indicato già nel presente regolamento quali siano i settori concorsuali in cui tale canone di giudizio debba essere specificamente considerato.

Al comma 3 è preferibile sostituire “della tipologia” con la formula “dei tipi”, “delle categorie”, o simile.

La parte finale del primo periodo e il secondo periodo possono essere così semplificati: “sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione.”

All’articolo 4, comma 1, sotto l’aspetto redazionale, è necessario chiarire, con maggiore precisione, quali siano gli elementi di valutazione “generale”, rilevanti in tutti i casi, e quelli operanti solo in determinati settori concorsuali. A tal fine, potrebbe essere utile spezzare il comma in due distinte frasi, separate da un punto, riferite ai due diversi aspetti.

Anche in questo caso, peraltro, potrebbe essere opportuno chiarire

che la concreta rilevanza di tali criteri aggiuntivi vada stabilita preventivamente in ciascuna singola procedura valutativa dalla commissione, la quale dovrà motivare la scelta compiuta e renderla pubblica. In alternativa, il Ministero potrà considerare l'ipotesi di stabilire, già nel presente regolamento, quali siano i settori concorsuali particolari in cui debbano essere valutati anche gli elementi aggiuntivi indicati.

Al comma 2, la formula "criteri direttivi" dovrebbe essere sostituita dalla espressione "criteri", in coerenza con il puntuale significato attribuito alla formula dal Ministero referente.

Alla lettera d), risulta opportuna una definizione più puntuale del concetto di "procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari".

Al comma 4, la lettera "j)" va sostituita con la lettera "l)", in applicazione del comune criterio redazionale che impone di utilizzare, negli elenchi, le sole 21 lettere dell'alfabeto italiano. Può essere preferibile la seguente formula: "altri titoli, predeterminati dalla Commissione con atto motivato (...)".

Nell'articolo 4, vanno sostituite le formule "fellowship" e "spin off", le quali, pur frequenti nel linguaggio scientifico ed universitario, appaiono sostituibili con le corrispondenti locuzioni italiane, a meno che il Ministero non ritenga che tali espressioni siano intraducibili: in tal caso valuterà l'amministrazione l'opportunità di fornirne una definizione.

All'articolo 5, l'amministrazione potrà valutare l'opportunità di alleggerire il testo, nella parte in cui corrisponde all'articolo 4,

limitandosi ad un richiamo ai commi dell'articolo 4 che hanno identico contenuto, ed evidenziando solo gli elementi distintivi.

In ogni caso, il Ministero referente potrà considerare l'utilità di una tecnica di redazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei candidati alle funzioni di professore ordinario e di professore associato che renda più chiari gli elementi comuni e quelli di differenziazione.

In questa prospettiva, poi, potrebbe essere utile specificare se i criteri e i parametri più "rigorosi" previsti, espressamente, solo per la valutazione dei candidati alle funzioni di professore ordinario siano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio di abilitazione per professore associato, o se, al contrario, possano trovare applicazione anche in tale contesto, eventualmente allo scopo di compensare, se particolarmente favorevoli, le valutazioni meno positive derivanti dagli altri elementi.

All'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, è opportuno sostituire l'espressione "criterio direttivo" con la formula "regola", o "principio", allo scopo di mantenere la coerenza del linguaggio utilizzato nel restante articolato, che distingue attentamente "criteri", "parametri" e "indicatori".

Al comma 5, per le stesse ragioni, va sostituita la formula "criteri direttivi". È opportuno, peraltro, che la motivata deroga dai parametri fissati dall'articolo sia enunciata preventivamente dalla Commissione e non formulata nel solo giudizio finale.

Al comma 3 va corretto un refuso tipografico ("indicati").

All'articolo 7, il Ministero potrà valutare l'opportunità di stabilire le

conseguenze della produzione di pubblicazioni in numero superiore al tetto massimo stabilito: in tale prospettiva, si potrebbe prevedere, con chiarezza, la non valutabilità delle pubblicazioni eccedenti, oppure, in alternativa, l'esclusione dei candidati che producano un numero di pubblicazioni superiore al limite predetto.

All'articolo 8, comma 4, l'espressione "Direttore generale" dovrebbe essere meglio precisata.

All'articolo 9, è necessario chiarire che l'aggiornamento dei criteri e dei parametri dovrà essere disposto mediante la modifica e l'integrazione del regolamento ministeriale in esame, e non già con mero decreto ministeriale, privo di natura regolamentare.

All'articolo 10 vanno corretti alcuni refusi redazionali (nella rubrica: "Disposizioni"; "allegati").

Dovrà essere prevista, come di regola, la clausola di inserzione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

All'allegato A, per maggiore semplificazione, i commi 5, 6 e 7 potrebbero essere accorpati ai precedenti commi 2, 3 e 4, con la sola evidenziazione dei profili di diversità riferiti, rispettivamente, ai candidati e agli aspiranti commissari.

Andrebbe precisato il momento di computo degli "ultimi dieci anni".

Come già osservato con riguardo all'articolo 1, la sezione ritiene utile una più puntuale definizione della formula "indice h di Hirsch normalizzato per l'età accademica".

Analoghe osservazioni vanno riferite all'allegato B), stante la sostanziale identità dei principali indicatori previsti, rispettivamente,

per i candidati e per gli aspiranti commissari.

Si raccomanda di utilizzare in modo omogeneo le coppie di formule “professore ordinario – professore associato” e “professore di prima fascia- professore di seconda fascia”, le quali, nell’articolato e negli allegati, sono adoperate indifferentemente.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni indicate in motivazione.

L'ESTENSORE
Marco Lipari



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

